

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE VENETO SUI PREMI DI RISULTATO E SUL WELFARE AZIENDALE

Art. 1 commi 182, 186, 187, 188, 189, 190 3 191 Legge 28 dicembre 2015 n. 208

Il giorno 18 novembre 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

PREMESSE

visto l'art. 1 commi 182 186 187 188 189 190 e 191 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità);

considerato il DM Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016

tenuto conto che la circolare dell'agenzia delle entrate 28/E del 15 giugno 2016 ha disciplinato le modalità operative per il riconoscimento dei premi aziendali concessi sulla base della contrattazione territoriale;


in assenza di una disciplina specifica in materia concordata dalle parti a livello nazionale;

convenendo

- che il presente accordo si pone in maniera coerente rispetto allo sviluppo delle relazioni sindacali dell'artigianato veneto, che ha visto come elementi fondamentali la bilateralità e la contrattazione territoriale;

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016



• sull'opportunità di fornire al sistema artigiano veneto un quadro di regolazione completo ed uniforme che, a seguito di quanto previsto dal DM 25 marzo 2016, permetta la più ampia applicazione su base territoriale delle agevolazioni fiscali che sono inerenti alla concessione di premi di produttività di ammontare variabile legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione in azienda e del welfare aziendale;

sottoscrivono la presente disciplina sui premi di risultato e sul welfare aziendale.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica:

- alle imprese iscritte, o che conferiscano mandato, alle associazioni provinciali che aderiscono alle Federazioni regionali artigiane che hanno sottoscritto il presente accordo.
- alle parti firmatarie il presente accordo ed alle strutture a loro aderenti di qualsiasi livello. (di seguito altri datori)
- agli enti ed alle società da loro costituite, partecipate o promosse (di seguito altri datori)
- alle strutture bilaterali derivanti dalla contrattazione regionale (di seguito altri datori);

ART. 2 PROCEDURA SUI PREMI DI RISULTATO

Le imprese iscritte o che conferiscano mandato e gli altri datori che intendano erogare ai dipendenti, anche se operano in unità locali al fuori del territorio di competenza, premi di risultato di ammontare variabile legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, al fine di applicare il favorevole trattamento fiscale previsto dalla normativa richiamata in epigrafe, dovranno operare come segue :

a) ai dipendenti dovrà essere inviata una comunicazione scritta che segnali l'istituzione del premio di risultato. In detta comunicazione dovranno essere contenuti alcuni elementi basilari quali:

- Contratto collettivo applicato
- Numero dipendenti impresa/altri datori
- Periodo congruo di riferimento
- La composizione del premio e l'indicatore o gli indicatori adottati, secondo quanto riportato al punto c);

- La previsione del valore medio- pro capite del premio relativo al periodo di riferimento
- Le modalità di corresponsione del medesimo, ivi compresa l'eventualità che, su scelta del lavoratore da comunicare per iscritto all'impresa, il premio sia corrisposto, in tutto o in parte attraverso prestazioni di welfare aziendale, se attivate dall'impresa, non soggette a tassazione ai sensi del comma 184 della legge 208/2015 e secondo quanto previsto dalla circolare 28/E.

b) Copia di tale comunicazione dovrà obbligatoriamente essere inviata alla Commissione di cui all'art. 4 sulla base dell'allegato 1.

c) il trattamento fiscale agevolato potrà essere applicato solo qualora:

- L'impresa/altri datori definisca uno o più indici per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli previsti nel modello allegato al decreto 25 marzo 2016;
- da tale misurazione, da operare rispetto ad un congruo periodo di riferimento, ne derivi una incrementalità degli obiettivi prescelti;
- Al risultato di tale incrementalità sia comunque commisurata la strutturazione dei premi che pertanto dovranno risultare variabili rispetto al risultato;

d) l'impresa/altri datori dovrà mantenere, nel caso di verifiche da parte degli organi competenti, apposita documentazione da cui risultino le modalità di strutturazione dei premi, la misurabilità dell'indicatore (o degli indicatori) iniziale nonché il risultato della successiva misurazione da cui ne derivi un effettivo miglioramento (incrementalità) rispetto all'indicatore (o agli indicatori) iniziali. A mero titolo esemplificativo la documentazione di confronto può risultare dai bilanci depositati, dal quadro G o quadro F di determinazione del reddito di impresa (o della ditta individuale) ovvero dalla situazione economico patrimoniale certificata da revisore legale afferente al periodo preso in considerazione per la quantificazione del premio, da dati rilevabili dal LUL, dalle denunce di infortunio ed in ogni caso da altra documentazione coerente con il dettato della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e smi

R

e) Una volta ultimate le verifiche dei risultati degli indicatori da parte dell'impresa/altri datori, il legale rappresentante darà comunicazione scritta ai lavoratori sull'esito della misurazione. Copia di tale comunicazione sarà inoltrata entro 15 giorni lavorativi alla Commissione provinciale di cui all'art.4.

f) Sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della misurazione, il dipendente dovrà segnalare all'impresa/altri datori l'eventuale opzione a favore dell'erogazione di welfare aziendale, se attivato.

M

ART. 3 PROCEDURA PER L' EROGAZIONE DI WELFARE AZIENDALE

Le imprese iscritte/altri datori, o che conferiscano mandato, e che intendano erogare ai dipendenti

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

beni o servizi non soggetti a tassazione (di seguito denominato “welfare aziendale”) avvalendosi della presente procedura in alternativa alle altre modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2016, al fine di applicare il favorevole trattamento fiscale che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, dovranno operare come segue :

a) l’offerta di welfare aziendale dovrà riguardare la generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, anche se operano in unità locali situate al di fuori del territorio di competenza;

b) agli stessi dipendenti individuati con i criteri del punto a) che precede dovrà essere inviata una comunicazione scritta, sulla base dell’allegato 2, che segnali l’offerta dell’impresa. In detta comunicazione dovranno essere contenuti alcuni elementi basilari quali:

- Contratto collettivo applicato
- Numero totale dipendenti impresa/altri datori e numero dei dipendenti cui si riferisce l’offerta di welfare
- Le opere ed i servizi rientranti nelle finalità della normativa offerti ai dipendenti od a categorie di dipendenti;
- I tempi presumibili di attivazione dell’offerta aziendale

Copia di tale comunicazione sarà inoltrata alla Commissione provinciale di cui all’art. 4 del presente accordo entro 15 giorni lavorativi dalla sua predisposizione.

2

Art. 4 CONTRATTAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA

La contrattazione regionale di categoria definirà l’eventuale armonizzazione con la contrattazione vigente.

Art. 5 COMMISSIONE PROVINCIALE

A livello provinciale le singole associazioni aderenti alle Federazioni artigiane sottoscrittrici la presente intesa potranno costituire una Commissione Territoriale con le OOSS provinciali , formata da 6 componenti (3 di espressione della singola associazione e 3 di espressione delle OOSS) che avrà i seguenti compiti:

- Valutare l’andamento dell’applicazione del presente accordo con dati disaggregati sulla base del contratto collettivo applicato e sulle classi dimensionali dell’impresa;
- Raccogliere le comunicazioni di cui all’art. 2 e 3 inviate dalle imprese associate/altri datori o che hanno conferito mandato e verificare se queste contengono tutti gli elementi previsti, esprimendo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento parere sulla conformità rispetto al

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

contenuto basilare soprarichiamato. Qualora la comunicazione sia incompleta, la commissione richiederà apposite integrazioni.

La commissione avrà sede presso la sede dell'associazione artigiana che ne richiede la costituzione.

La stessa associazione provvederà a segnalare ad Ebav l'indirizzo, il recapito telefonico, il fax e la mail assieme ai nominativi dei componenti. Ebav è tenuto ad inserire questi dati nel sito dell'Ente;

Le imprese e le RSU/RSA potranno avvalersi dell'assistenza delle rispettive associazioni di rappresentanza cui aderiscono (o conferiscono mandato) per la definizione dei premi di risultato a livello aziendale.

In via sperimentale, qualora non sia costituita una RSU/RSA, le imprese, avvalendosi dell'assistenza delle associazioni provinciali (od area vasta) cui aderiscono o conferiscono mandato, potranno richiedere un incontro alle OOSS provinciali di categoria per la definizione dei premi di risultato a livello aziendale.

Art. 6 COMMISSIONE REGIONALE

Qualora una singola associazione non abbia costituito le commissioni di cui all'articolo che precede, in via residuale, su richiesta, la Federazione Regionale artigiana di riferimento potrà richiedere l'istituzione di una commissione regionale con gli stessi compiti previsti all'art. 4.

In tal caso la commissione avrà sede presso Ebav e la stessa Federazione regionale, che curerà la segreteria, provvederà a segnalare per l'inserimento nel sito dell'ente bilaterale il proprio indirizzo, recapito telefonico, il fax e la mail cui far pervenire la documentazione aziendale.

Art. 7 WELFARE AZIENDALE E RUOLO DELL'ENTE BILATERALE

Le parti convengono che la bilateralità ricopra un ruolo essenziale rivolto alle imprese ed ai dipendenti in quanto può connettere e valorizzare i diversi sistemi esistenti (welfare aziendale e welfare contrattuale erogato dalla bilateralità). In questo quadro condiviso le parti ritengono che tale ruolo si sviluppi attraverso azioni progressive volte a:

- agevolare le imprese ed i dipendenti attraverso un sistema di convenzionamenti che offra condizioni più favorevoli di quelle praticate nel mercato. Il pool di servizi offerti sarà orientativo e non esclusivo.
- Predisporre un portale della bilateralità attraverso il quale gli aderenti siano messi a conoscenza delle offerte disponibili nella regione sul welfare aziendale e delle prestazioni (welfare contrattuale) offerte ai lavoratori
- Semplificare l'incontro tra l'offerta contenuta nel portale ed i bisogni dei lavoratori le cui imprese hanno presentato i piani di welfare attraverso la procedura di cui all'art. 3 del presente accordo.

Per realizzare quanto sopra viene istituito un Comitato Tecnico per il Welfare che presenterà entro il 31 marzo 2017 un documento alle parti sociali che assumeranno le conseguenti decisioni.

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

Il Comitato Tecnico per il Welfare sarà composto al massimo da 2 rappresentanti per ognuna delle parti firmatarie, i cui nominativi saranno inviati al Direttore di Ebav entro il 16 dicembre 2016. La segreteria del Comitato viene affidata ad Ebav, che provvederà a effettuare la prima convocazione entro la metà del mese di gennaio 2017.

Art. 8 ARMONIZZAZIONE

Qualora sia sottoscritto un accordo nazionale sulla medesima materia, le parti incontreranno per valutare l'eventuale armonizzazione con le norme ivi contenute.

Art. 9 MODIFICA DELLA NORMATIVA DI LEGGE

Tenendo conto delle ipotesi di modifica della legge di stabilità 2016, in presenza di variazioni della normativa di legge che produca variazioni sostanziali sulla normativa oggetto del presente accordo, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adattamenti.

Art. 10 NORMA FINALE

Le parti, nel rispetto della piena autonomia contrattuale delle categorie, convengono sulla necessità di avviare in tempi brevi un confronto per adeguare il modello degli elementi economici territoriali, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle novità legislative in parte qui richiamate.


Art. 11 DURATA

Il presente accordo, che ha natura sperimentale, ha durata sino al 31 dicembre 2018 e, se non disdetto entro 90 giorni dalla scadenza, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. Se disdetto l'accordo continuerà a mantenere la sua efficacia per le somme erogate nell'anno civile successivo, che siano riferibili a comunicazioni inoltrate nel periodo della sua vigenza.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO


CASARTIGIANI VENETO




CGIL VENETO





CISL VENETO



UIL VENETO

